

(N. 1831)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2616)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**  
(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**  
(ZOLI)

**col Ministro del Tesoro**  
(MEDICI)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(COLOMBO)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(CORTESE)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MATTARELLA)

---

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 GENNAIO 1957

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga, dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957, della sospensione dei dazi doganali sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 17 dicembre 1956.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, con cui venne sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per un anno la suindicata agevolazione, perdurando le ragioni che consigliarono a suo tempo di favorire l'impiego dell'olio di semi nell'industria del pesce conservato, in sostituzione dell'olio di oliva, già ammesso in esenzione daziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1.

La sospensione del dazio doganale sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, è prorogata dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956.

GRONCHI

SEGNİ — ANDREOTTI — ZOLI —  
MEDICI — COLOMBO — CORTESE  
— MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.